

E necessaria una revisione dei documenti sulla valutazione che gli istituti hanno già predisposto

Nei piani sicurezza entra il mobbing

Da annoverare tra i rischi che nelle scuole vanno prevenuti

Pagina a cura
DI GIUSEPPE PENNISI

Necessaria per gran parte delle scuole la revisione del piano di prevenzione dei rischi già predisposto. L'individuazione e la valutazione dei rischi dovranno riguardare tutte le situazioni di potenziale pericolo, ivi comprese quelle derivanti da carico di lavoro, mobbing o riferite a particolari aspetti ambientali (esposizione ai gas naturali radioattivi che si formano nei locali siti al piano scantinato). Il dipartimento di prevenzione delle Asl di alcune regioni (per esempio il Piemonte) ha rilevato e contestato in sede di controllo degli adempimenti prevenzionistici la non rispondenza dei piani di prevenzione rischi, predisposti da alcune scuole, a causa della mancata considerazione dei sopraindicati fattori di rischio. Si tratta, peraltro, di forme di rischio evidenziate solo negli ultimi anni. Il piano dei rischi, tuttavia, per sua natura e funzione può (e deve) essere rivisto e adeguato alle situazioni di potenziale pericolo emergenti nel tempo. D'altra parte, il datore di lavoro, anche pubblico (in questo caso, il funzionario incaricato di assolvere agli obblighi finalizzati alla cura della sicurezza del lavoro), è tenuto a garantire al lavoratore la protezione dai rischi che possono derivare sia dall'ambiente fisico (per il gas naturale radioattivo radon, che si forma negli scantinati), sia nell'ambiente umano (per i condizionamenti che possono derivare al lavoratore da atti vessatori di tipo mobbido eventualmente esercitati da superiori gerarchici o da colleghi di lavoro).

Così, in esito ai sopralluoghi effettuati nelle scuole e al successivo esame del piano dei rischi, è stata in diversi casi rilevata la mancata considerazione, come potenziale fonte di pericolo, dell'esposizione dei dipendenti scolastici al gas naturale radioattivo in relazione all'uso di locali seminterrati, dove si può verificare la diffusione e il ristagno di tale gas; né è stato considerato come potenziale fonte di pericolo il carico di lavoro mentale affidato al lavoratore. In più casi è stato rilevato il mancato riferimento alla necessità di assicurare informazione e misure di sostegno per fenomeni di mobbing.

Probabilmente, la mancata rilevazione nel piano di prevenzione redatto dalle scuole del rischio di mobbing non è dovuta a negligenza, ma piuttosto alla marginalità delle situazioni. Nonostante l'incremento registrato negli ultimi anni, tali situazioni, denunziate e perseguite, costituiscono un percentuale irrilevante. Ciò appare ancor più evidente ove si consideri che nel limitatissimo numero dei casi rientrano fatti interpretati e vissuti come mobbidi, ma privi in realtà delle caratteristiche della illecita condotta

persecutoria.

■ IL MOBING

Che esista un fenomeno mobbido (in relazione alla consistenza numerica dei casi e alle particolari caratteristiche delle situazioni) e che costituisca un pericolo reale, risulta difficilmente dimostrabile alla luce dei dati in materia, anche se non sono state formulate in merito statistiche ufficiali. Tanto, può essere detto con riguardo al-

l'attività mobbida tipica, determinata da una volontà diretta a una ingiusta azione vessatoria e caratterizzata dall'intenzione di emarginare il dipendente fino a determinarne il licenziamento o l'allontanamento (trasferimento anche volontario dal posto di lavoro). Del resto, l'ingiusta condotta vessatoria avrebbe, fra l'altro, come possibile esito lo smarrimento psicologico della vittima con perdita di autostima e, come

effetti patologici, il senso di angoscia o di ansia e un accentuato stato di depressione. Non si può negare in assoluto che qualche situazione del genere si possa verificare, ma la consistenza e l'incidenza di tali fatti escludono che il fenomeno possa assurgere a un generale e concreto fattore di rischio. Ciò spiega come i consulenti esterni chiamati a redigere il piano di prevenzione dei rischi in quanto esperti in materia abbiano quasi generalmente ignorato il mobbing come fattore di rischio proprio delle scuole.

■ IL RADON

Una possibile situazione di pericolo può, invece, riguardare l'esposizione all'azione di gas naturali radioattivi nell'uso dei locali seminterrati ove si può verificare la diffusione e il ristagno di tale gas. Occorre certamente evitare l'utilizzazione di locali seminterrati per attività che comportano in essi una permanenza prolungata (biblioteche, aule speciali) data anche la limitata aereazione realizzata a volte per via indiretta. In alcuni casi, pertanto, il piano rischi predisposto dalle scuole deve essere opportunamente integrato.

Il quesito

RECUPERO DELLE SOMME PAGATE AL DIPENDENTE A TITOLO DI RETRIBUZIONE DURANTE L'ASSENZA PER INFORTUNIO CAUSATO DA TERZI

Un docente a piedi è stato urtato dall'autocisterna in manovra per entrare nel cortile della scuola a scaricare il gasolio. L'autista attribuisce la responsabilità al docente, che a sua volta lo accusa di aver eseguito la manovra senza la dovuta attenzione, data l'ora di ingresso. L'Inail, in relazione alla denuncia di infortunio, ha invitato la scuola a esercitare l'azione di rivalsa per la retribuzione corrisposta al docente durante l'assenza per malattia e per il rimborso del costo di trattazione della pratica da parte dell'Inail fissato in euro 590,60 per decreto interministeriale.

La ditta proprietaria dell'automezzo e l'assicurazione contestano la responsabilità del conducente, non riconoscendo il danno. Come può la scuola intentare azione verso una parte, senza che sia stata accertata la responsabilità del fatto da cui discende l'obbligo del risarcimento? Chi pagherà l'Inail?

**Donato Traverso
Bologna**

L'Inail ha invitato la scuola a esercitare l'azione di rivalsa, presupponendo la responsabilità dell'autista, in base alla descrizione del dipendente. La scuola, pertanto, dovrà formulare la richiesta di risarcimento del danno subito per l'assenza dal servizio per infortunio del dipendente, contabilizzando la retribuzione corrisposta, nonché l'importo spettante all'Inail per l'accertamento (attività istruttoria) relativo all'infortunio.

Nell'ipotesi di diniego del risarcimento e anche di perdurante silenzio da parte della compagnia di assicurazione (l'azione del risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli si prescrive in due anni dal fatto, salvo interruzioni del periodo di prescrizione), la scuola trasmetterà la pratica all'avvocatura dello stato, corredandola dei documenti e degli elementi utili per l'eventuale esercizio del diritto al risarcimento del danno, mediante citazione in giudizio. Nell'ipotesi di impossibilità o di inopportunità di esercizio dell'azione risarcitoria, l'importo preteso dall'Inail per l'accertamento sarà pagato dallo stato.